

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2002

**recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia**

[notificata con il numero C(2002) 2494]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/543/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/189/CE <sup>(3)</sup>.
- (2) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/75/CE, l'Italia ha chiesto di depennare la provincia di Napoli dall'elenco delle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che non vi è stata alcuna circolazione del virus della febbre catarrale nella provincia di Napoli da oltre 100 giorni. Questa provincia può pertanto essere considerata indenne da questa malattia.
- (4) Di conseguenza, la provincia di Napoli può essere depennata dall'elenco delle unità amministrative incluse nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilito dalla decisione 2001/783/CE.

(5) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2001/783/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I A della decisione 2001/783/CE è depennato il termine «Napoli».

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 26.